PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 475 Prot. n. 4/2025-D

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:
Calendario scolastico delle attività didattiche nelle istituzioni scolastiche e formative e nelle scuole dell'infanzia della Provincia autonoma di Trento per l'anno scolastico e formativo 2025-2026.

Il giorno **04 Aprile 2025** ad ore **09:50** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

	PRESIDENTE	**MAURIZIO FUGATTI**
Presenti:	VICEPRESIDENTE	**FRANCESCA GEROSA**
	ASSESSORE	**ROBERTO FAILONI**
		MATTIA GOTTARDI
		ACHILLE SPINELLI
Assenti:	ASSESSORE	**SIMONE MARCHIORI**
		MARIO TONINA
		GIULIA ZANOTELLI
Assiste:	IL DIRIGENTE	**NICOLA FORADORI**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1988 n. 405 e ss.mm.ii. stabilisce che le attribuzioni dello Stato in materia di istruzione elementare e secondaria sono esercitate, nell'ambito del proprio territorio, dalla Provincia autonoma di Trento.

La legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, legge provinciale sulla scuola, e in particolare l'articolo 34, comma 1, lettera b), affida alla Provincia funzioni di programmazione e indirizzo nel cui contesto rientra anche l'adozione del calendario delle attività didattiche nelle istituzioni scolastiche, nelle scuole dell'infanzia e negli istituti di formazione professionale.

L'articolo 15, comma 2, della sopra citata legge provinciale sulla scuola, prevede che l'autonomia didattica sia esercitata nel rispetto del numero minimo dei giorni di lezione per anno scolastico e formativo, fissato in "*almeno 200 giorni*" dall'articolo 74, comma 3 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

La legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, prevede, agli articoli 5 e 12, che il comitato di gestione di ogni scuola dell'infanzia deliberi il calendario scolastico, anche speciale compreso il turistico, nel rispetto della prescrizione di un orario giornaliero di almeno sette ore e dell'apertura della scuola per cinque giorni alla settimana e almeno dieci mesi nel corso dell'anno, garantendo l'opportuno coordinamento con la struttura provinciale competente in materia di infanzia e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dal presente provvedimento e dagli atti generali di programmazione della scuola dell'infanzia.

La legge 8 marzo 1989, n. 101 regola i rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, in particolare l'articolo 4, comma 4.

La legge 30 luglio 2012, n. 126 regola i rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia e l'Esarcato per l'Europa Meridionale, in particolare l'articolo 10.

La legge 31 dicembre 2012, n. 246 regola i rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha, in particolare l'articolo 25.

La legge 29 dicembre 2021, n. 240 regola i rapporti tra lo Stato e l'Associazione «Chiesa d'Inghilterra», in particolare l'articolo 8, comma 2.

La legge 31 dicembre 2012, n. 245 regola i rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in particolare l'articolo 24.

La legge 28 giugno 2016, n. 130 regola i rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, in particolare l'articolo 22.

Si precisa che solo per le confessioni religiose ebraica, ortodossa e induista è prevista la pubblicazione del calendario delle relative festività nella Gazzetta Ufficiale.

In considerazione dello svolgersi delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali 2026, si ritiene opportuno consentire alle istituzioni scolastiche e formative dei territori coinvolti di utilizzare, previa condivisione con il Dipartimento istruzione e cultura, 2 giorni di sospensione dell'attività didattica previsti dal calendario, ulteriori rispetto ai 2 giorni a disposizione delle scuole, per aumentare i giorni di sospensione in corrispondenza dei Giochi invernali.

Si ritiene altresì opportuno che la data d'inizio dei percorsi di istruzione e formazione professionale triennali e quadriennali senza uscita al terzo anno, nonché del corso annuale per l'esame di Stato, coincida con l'inizio delle attività didattiche delle istituzioni scolastiche provinciali, rinviando invece a ciascuna istituzione formativa (provinciale e paritaria) la determinazione, in ragione delle

specificità dei percorsi formativi, della data di inizio del quarto anno, successivo al conseguimento della qualifica.

Si propone di adottare il calendario scolastico delle istituzioni scolastiche e formative e delle scuole dell'infanzia della Provincia autonoma di Trento per l'anno scolastico 2025-2026, nei termini di cui all'allegato alla presente deliberazione.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- a voti unanimi, espressi nella forma di legge,

d e l i b e r a

1. di approvare l'Allegato recante il "Calendario scolastico delle attività didattiche nelle istituzioni scolastiche e formative e nelle scuole dell'infanzia della Provincia autonoma di Trento per l'anno scolastico e formativo 2025-2026", il quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Adunanza chiusa ad ore 11:15

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Calendario scolastico a.s. 2025/2026.

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE
Nicola Foradori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

CALENDARIO SCOLASTICO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER L'ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2025-2026.

1. Calendario delle attività didattiche nelle istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie

Inizio delle lezioni mercoledì 10 settembre 2025.
Tale data deve, necessariamente, essere rispettata da tutte le istituzioni scolastiche e formative, ad esclusione dei percorsi di quarto anno successivi al conseguimento della qualifica professionale, la cui data di inizio, in ragione delle specificità dei percorsi formativi, può essere fissata diversamente.
Relativamente ai percorsi di istruzione del secondo ciclo articolati su quattro anni di corso, la data di inizio delle lezioni è definita dalle istituzioni scolastiche interessate, previo accordo con la struttura provinciale competente.
Fine delle lezioni mercoledì 10 giugno 2026.
I periodi di sospensione dell'attività didattica sono i seguenti:
- tutte le domeniche;
- da venerdì 31 ottobre 2025 a sabato 1 novembre 2025 (Ponte di Ognissanti);
- lunedì 8 dicembre 2025 (Festa dell'Immacolata);
- da lunedì 22 dicembre 2025 a martedì 6 gennaio 2026 (Vacanze di Natale);
- da lunedì 16 febbraio 2026 a mercoledì 18 febbraio 2026 (Vacanze di Carnevale e Olimpiadi invernali);
- da giovedì 2 aprile 2026 a mercoledì 8 aprile 2026 (Vacanze di Pasqua);
- da venerdì 24 aprile 2026 a sabato 25 aprile 2026 (Anniversario della Liberazione);
- venerdì 1 maggio 2026 (Festa dei lavoratori);
- martedì 2 giugno 2026 (Festa della Repubblica).

Per le realtà scolastiche con programmazione didattica articolata su cinque giorni settimanali, sono aggiunti, nell'elencazione di cui sopra, anche tutti i sabati.
Rimangono nella disponibilità di ciascuna istituzione scolastica e formativa 2 giorni per ulteriori festività: le giornate a disposizione possono essere utilizzate anche congiuntamente, ma non possono mai essere utilizzate al fine di anticipare il termine delle attività didattiche. La scelta relativa ai 2 giorni riguarda l'intera istituzione scolastica e formativa ed è la medesima con riferimento a tutti i plessi/sedi dell'istituto, salvo l'eventuale individuazione di un giorno di vacanza per la festa del Patrono, qualora cada nel corso dell'anno scolastico e fermo restando che la stessa rientra nei suddetti 2 giorni a disposizione dell'istituzione scolastica.
Si richiama l'attenzione delle istituzioni scolastiche e formative sull'importanza di un coordinamento fra le istituzioni presenti sul medesimo territorio per una programmazione in forma concertata degli spazi di flessibilità consentiti dal calendario scolastico, anche al fine di coordinare l'attività didattica.
In considerazione dello svolgersi delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali 2026, si ritiene opportuno consentire alle istituzioni scolastiche e formative dei territori coinvolti di utilizzare, previa condivisione con il Dipartimento istruzione e cultura, 2 giorni di sospensione dell'attività didattica previsti dal calendario, ulteriori rispetto ai 2 giorni a disposizione delle scuole, per aumentare i giorni di sospensione in corrispondenza dei Giochi invernali.

Per i percorsi di istruzione e formazione professionale il collegio docenti, per motivazioni didattiche, può stabilire eccezioni alla sospensione delle attività per i periodi di tirocinio curriculare del terzo anno del percorso di qualifica e del quarto anno dei diplomi di alcuni percorsi che, per la specifica natura professionalizzante, consentono agli studenti e alle studentesse di entrare a pieno titolo nel ciclo produttivo delle strutture aziendali ospitanti, garantendo il raggiungimento massimo dei risultati di apprendimento previsti per la formazione nel contesto lavorativo.

Per i percorsi di quarto anno successivi al conseguimento della qualifica professionale, in ragione della specificità dei percorsi formativi, la data di inizio delle lezioni può essere fissata diversamente.

Il Servizio competente in materia di esami di istruzione e formazione professionale definisce il periodo di svolgimento degli esami di qualifica e di diploma professionale.

2. Calendario scolastico delle attività didattiche delle scuole dell'infanzia

Per le scuole dell'infanzia le attività didattiche iniziano martedì 2 settembre 2025 e terminano venerdì 31 luglio 2026 (calendario ordinario), tenuto conto di quanto stabilito per l'undicesimo mese dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2272 di data 30 dicembre 2024. Con la stessa è stato disposto, per tutte le scuole dell'infanzia, che, nell'anno scolastico 2025/2026, il servizio sarà svolto per 11 mesi di attività, prevedendo, tuttavia, che la frequenza dell'undicesimo mese nel 2026 sia confermata dalle famiglie a gennaio 2026, secondo le modalità indicate nella deliberazione stessa. Verrà effettuato, nel rispetto della medesima deliberazione, un monitoraggio sull'andamento delle frequenze dei bambini nei singoli periodi dell'undicesimo mese del 2025, in esito al quale, anche in virtù dell'impegno organizzativo messo in campo dall'amministrazione, la Giunta si è riservata, per l'anno 2026, di introdurre eventuali nuove modalità organizzative.
Per le scuole dell'infanzia a calendario turistico le attività didattiche iniziano mercoledì 1 ottobre 2025 e terminano venerdì 28 agosto 2026. Nelle scuole dell'infanzia a calendario speciale, le attività didattiche iniziano martedì 16 settembre 2025 e terminano venerdì 14 agosto 2026.
Nel rispetto di quanto previsto dal presente provvedimento e dagli atti generali di programmazione della scuola dell'infanzia, i comitati di gestione delle scuole dell'infanzia deliberano il calendario scolastico ordinario, anche speciale compreso il turistico, in relazione alle specifiche esigenze sociali del territorio in cui ha sede la scuola, garantendo comunque l'opportuno coordinamento con la struttura provinciale competente in materia di scuole dell'infanzia.
I giorni ed i periodi di sospensione dell'attività didattica per le scuole dell'infanzia sono i seguenti:
- tutti i sabati e le domeniche;
- venerdì 31 ottobre 2025;
- lunedì 8 dicembre 2025 (Festa dell'Immacolata);
- da lunedì 22 dicembre 2025 a martedì 6 gennaio 2026 (Vacanze di Natale);
- da lunedì 16 febbraio 2026 a mercoledì 18 febbraio 2026 (Vacanze di Carnevale e Olimpiadi invernali);
- da giovedì 2 aprile 2026 a mercoledì 8 aprile 2026 (Vacanze di Pasqua);
- venerdì 24 aprile 2026;
- venerdì 1 maggio 2026 (Festa dei lavoratori);
- lunedì 1 giugno e martedì 2 giugno 2026 (ponte Festa della Repubblica).

Viene riconosciuta come giornata festiva la festa del Santo patrono del luogo in cui è ubicata la scuola dell'infanzia.
Per le scuole dell'infanzia ubicate nei territori coinvolti dallo svolgimento delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi, l'Amministrazione provinciale, con un provvedimento del dirigente della struttura provinciale competente in materia di infanzia, potrà estendere i giorni di sospensione delle attività didattiche in corrispondenza dei Giochi invernali, anche tenuto conto delle eventuali chiusure previste dagli istituti scolastici locali.

3. Calendario festività religiose 2025-2026

Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19 della Costituzione italiana, le istituzioni scolastiche o formative, su richiesta di chi esercita la responsabilità genitoriale, ovvero dello studente e della studentessa se maggiorenne, hanno cura di riconoscere le festività religiose previste dalle diverse confessioni.
Tra le confessioni religiose che hanno stipulato intese con lo Stato:
- la confessione ebraica, quella ortodossa e quella induista pubblicano annualmente sulla Gazzetta Ufficiale il calendario delle proprie festività religiose; è cura dell'Amministrazione scolastica provinciale inviare a tutte le istituzioni scolastiche e formative le relative comunicazioni;
- le seguenti confessioni religiose: Associazione «Chiesa d'Inghilterra», Unione Buddhista Italiana e Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai individuano le proprie festività religiose nei singoli accordi stipulati con lo Stato citati in premessa.

4. Servizio di trasporto scolastico

Il servizio di trasporto scolastico, sia di linea che speciale, è garantito:
a) per le scuole dell'infanzia, per il periodo di apertura delle stesse;
b) per le restanti istituzioni scolastiche e formative da mercoledì 10 settembre 2025 a mercoledì 10 giugno 2026.

Il servizio di trasporto scolastico per le istituzioni scolastiche e formative, sia di linea che speciale, è escluso nei giorni e nei periodi di sospensione dell'attività didattica, secondo quanto disposto dai paragrafi 1 e 2 del presente provvedimento, e nei due giorni a disposizione delle istituzioni scolastiche per ulteriori festività, secondo quanto deliberato dalle istituzioni stesse.